



17577-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -  
Giuseppe Tedesco - Consigliere -  
Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -  
Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -  
Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

Oggetto: sanzioni amministrative

R.G.N. 829/2020

Cron. 17577

C.C. - 29.4.2021

Per. e. l.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 829/2020 R.G., proposto da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)  
(omissis) , con domicilio eletto in (omissis) , presso  
l'avv. (omissis) .

**-RICORRENTE-**

contro

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI** (omissis) , in persona del  
legale rappresentante p.t.,

**-INTIMATA-**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1062/2019,  
depositata in data 21.5.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno  
29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** L'avv. (omissis) ha evocato in causa l'Azienda sanitaria  
provinciale di (omissis) (da ora ASP), esponendo che, con apposita  
convenzione, adottata sulla scorta delle delibere nn. 5819/2008 e  
551/2010, gli era stato affidato l'incarico professionale di supporto  
ed assistenza tecnica in numero rilevante di procedimenti giudiziari,

4190  
21

con un compenso mensile di € 3000,00; che l'ASP aveva erogato solo un acconto di € 56.362,00 e che l'incarico gli era stato revocato poiché le delibera, in base alle quali era stata stipulata la convenzione, era state dichiarate inesistenti dal Commissario straordinario dell'ASP, in data 7.5.2010.

Ha chiesto la liquidazione di € 391.271,61 a saldo delle proprie competenze, con vittoria di spese processuali.

L'ASP si è costituita, instando per il rigetto della domanda.

Esaurita la trattazione, il tribunale ha dichiarato che l'attore aveva titolo a trattenere € 50.000,00, quale importo dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, respingendo ogni altra richiesta.

Su appello del (omissis), la Corte di Cosenza ha confermato la decisione.

Il giudice distrettuale ha ritenuto che il contratto di patrocinio fosse affetto da nullità derivata a causa della dichiarata invalidità delle delibere di incarico, e che fosse preclusa la possibilità di disporre il pagamento in applicazione dei parametri concordati dalle parti, essendo irrilevante che l'ASP avesse conferito le procure alle liti, atteso che il rapporto professionale a monte era ormai venuto meno. Ha ritenuto corretta la liquidazione dell'indennizzo, precisando che il difensore non aveva titolo ad ottenere alcun importo a titolo di mancato guadagno.

La cassazione della sentenza è chiesta da (omissis) con ricorso in tre motivi.

L'Azienda sanitaria provinciale di (omissis) è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

**2.** Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 83 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c., sostenendo che l'annullamento delle delibere di incarico non poteva travolgere anche la procura alle liti, la cui sorte era insensibile alle vicende che

avevano interessato il contratto di patrocinio, stante la loro reciproca autonomia, sicché il ricorrente aveva comunque titolo al pagamento del compenso.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 17 R.D. 2440/1923 ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che nel contratto di patrocinio con la p.a., il requisito della forma scritta è soddisfatto dal rilascio della procura alle liti e che - quindi- fino alla revoca dei mandati, persisteva il vincolo negoziale tra le parti.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c..

Le delibere sulla base delle quali era stata stipulata la convenzione di incarico professionale, erano state dichiarate radicalmente invalide dal Commissario straordinario dell'ASP, mancando la preventiva autorizzazione regionale prevista dalla L.R.9/2007 a pena di nullità insanabile.

Tale invalidità non poteva che travolgere anche il contratto professionale.

Questa Corte ha stabilito che qualora l'amministrazione abbia deliberato di conferire un incarico professionale, stipulando anche il contratto di prestazione d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso viene meno nel caso in cui l'ente abbia con una successiva deliberazione espressamente disposto l'annullamento per vizi di legittimità della deliberazione avente ad oggetto il conferimento dell'incarico, così caducandola "ex tunc" e conseguentemente sottraendo fondamento giuridico agli atti in base ad essa compiuti, quali il contratto precedentemente stipulato (Cass. 19697/2005; Cass. 4654/1993).

L'avvenuto rilascio della procura alle liti non poteva produrre autonomi effetti negoziali: detta procura può valere come formalizzazione del contratto in forma scritta anche in assenza di una specifica convenzione, ma ciò non toglie che, ove detta convenzione

sia stata stipulata, il rilascio della procura resta mera attuazione del contratto professionale sottostante.

In sostanza è solo quest'ultimo che funge da titolo giustificativo del diritto al compenso, sicchè il rapporto negoziale con la p.a. viene meno - nonostante il conferimento della procura - ove la convenzione, rispettosa del vincolo di forma, sia successivamente travolta dall'invalidità della delibera di incarico.

**3.** Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 36 Cost., 1226, 2041, 1709 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che del tutto immotivatamente la Corte distrettuale abbia ritenuto congruo l'importo liquidato a titolo di arricchimento indebito, pur essendo stati liquidati € 370,00 per ciascuno dei 135 procedimenti per i quali era stata svolta l'opera professionale, senza ristorare il sacrificio di tempo e l'impiego di energie da parte del ricorrente e senza applicare le tariffe professionali.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c..

La Corte ha - nei fatti - proceduto alla liquidazione equitativa dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., respingendo la richiesta di attribuire un importo a titolo di lucro cessante e ponendo in rilievo che ben 65 cause erano identiche e che le spese erano state anticipate dall'amministrazione.

In effetti, l'importo di € 50.000,00 liquidato già in primo grado corrispondeva alle somme già versate al difensore al momento dell'annullamento della delibera (cfr. sentenza, pag. 3), depurata da un importo riconducibile al mancato guadagno, e discendeva quindi dall'applicazione del medesimo criterio fissato nella convenzione di incarico, che appunto prevedeva l'erogazione di un compenso di € 3000,00 mensili, a prescindere dal numero delle cause trattate e dall'impegno profuso dal professionista.

Non sussiste - quindi - il denunciato vizio di motivazione, poiché il percorso argomentativo che ha condotto a quantificare il compenso (desumibile dall'intero contesto della decisione) appare logicamente

motivato, non configurandosi neppure la denunciata violazione delle tariffe.

La diminuzione patrimoniale subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta automaticamente coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.: cfr. Cass. 14670/2019), trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass. 9809/2019), potendo quindi procedersi alla quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (Cass. 14369/2019).

Il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l'ASP svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

### **P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 29.4.2021.

**IL PRESIDENTE**

Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, ..... 18 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Simona Cicariello

